



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

BANDO DI CONCORSO 2018
per l'assegnazione in locazione permanente di alloggi di edilizia convenzionata
indetto ai sensi della Legge Regionale n. 96/96.

Il Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio
Immobiliare, Politica della Casa e Mercati

Vista la Legge Regionale n. 96/96 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.M. 27 dicembre 2001: programma sperimentale di edilizia residenziale denominato:
"20.000 abitazioni in affitto";
Visto il Piano Operativo Regionale (POR) attuativo;
Vista la L. n. 431/98;
Vista la Legge Regionale n. 40/2014;
Vista la Legge Regionale n. 18/2018.

Rende noto

Art. 1 – Indizione Bando.

E' indetto un bando di concorso, ai sensi della L.R. n. 96/96 e ss. mm. ed ii., a partire dalla data di pubblicazione dello stesso e per la durata di 60 giorni, finalizzato all'assegnazione in locazione permanente di n. 2 alloggi di edilizia convenzionata disponibili nel Comune di Pescara alla Strada Cavallaro n. 85, come di seguito specificati (ed eventualmente di tutti gli alloggi che si renderanno disponibili, presso lo stesso fabbricato, durante l'intera durata del presente bando):

PIANO E INTERNO	DESCRIZIONE	FG	PART.	SUB	SUPERFICIE CONVENZ.	CANONE MENSILE	CANONE ANNUALE
1° - Int. 1	Ingresso soggiorno, angolo cottura, disimpegno, camera, cameretta, 2 bagni, 1 posto auto	12	3198	18	Mq. 86,17	€ 385,57	€ 4.626,84
1° - Int. 3	Ingresso soggiorno, angolo cottura, disimpegno, camera, bagno, 1 posto auto, 1 garage	12	3198	16	Mq. 53,05	€ 237,36	€ 2.848,32

Gli alloggi saranno assegnati dal Comune ai nuclei familiari in possesso dei requisiti sottoelencati, che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica dei medesimi in fase di assegnazione degli appartamenti.

Detti requisiti, inoltre, dovranno permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per quello relativo alla situazione economica del nucleo familiare, il quale non dovrà superare il

30% del valore del limite massimo per l'accesso. Apposita clausola in tal senso verrà inserita nel contratto di locazione.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione.

Sono ammessi a partecipare al presente Bando per l'assegnazione in locazione permanente di alloggi di edilizia convenzionata i nuclei familiari composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (*) dello stesso richiedente che, alla data del bando, devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati.

(*) Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, ovvero l'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune", ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

Il possesso dei seguenti requisiti, che come già indicato deve sussistere alla data della domanda di partecipazione al bando ed al momento dell'eventuale assegnazione, deve essere dimostrato da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) e b) che fanno riferimento soltanto al soggetto richiedente:

- a) essere cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea.
Gli extracomunitari sono ammessi se muniti di permesso o carta di soggiorno, iscritti nelle liste di collocamento o esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa continuativa, esclusiva o principale nel Comune di Pescara da almeno 5 anni.
Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava la maggior fonte di reddito;
- c) non titolarità in maniera esclusiva, da solo o con altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un'altra unità abitativa, anche se situata in altri Comuni del territorio nazionale e dell'Unione Europea;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, di un alloggio totalmente realizzato con contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) assenza di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, a partire dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva ai sensi della L. n. 80 del 23/05/2014, art. 5 comma 1 bis;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non inferiore ad € 11.230,00 e non superiore ad € 43.498,59, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. n. 457/1978 e ss. mm. ed ii.(**). Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,76. La presente disposizione non si applica ai figli a carico in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.
(**) Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti, è attualmente pari ad € 16.678,02. Il reddito di riferimento è quell'imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi come assegno di maternità, assegno per libri di testo, assegno per borsa di studio, ecc.), quali:
 - pensioni a qualsiasi titolo;
 - sussidi a qualsiasi titolo;

- indennità comprese quelle esentasse.

Non va dichiarata nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento.

Per quanto concerne il coniuge non legalmente separato, se non residente, devono essere dichiarati i dati reddituali ed i dati relativi al possesso di tutti i requisiti.

Relativamente alla categoria "famiglie di nuova formazione" sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali del nuovo nucleo, a prescindere dai nuclei familiari di provenienza.

Per il presente bando il reddito di riferimento è quello relativo all'anno 2017, dichiarazione dei redditi 2018.

I suddetti requisiti devono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare il 30% del valore del limite massimo per l'accesso.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-2 e B-3.

Art. 4 – Categorie assegnatari con diritto di priorità.

La graduatoria verrà formulata tenendo conto del diritto di priorità spettante agli aspiranti assegnatari appartenenti ad almeno una delle sottoelencate categorie:

1) Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto.

Sono ricompresi in tale categoria:

- i nuclei familiari che devono rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo per cessata locazione;
- i nuclei familiari dichiarati decaduti dall'assegnazione per superamento dei limiti reddituali ai sensi della L.R. n. 96/96 e ss. mm. ed ii..

Non sono ricompresi nella suddetta categoria i nuclei familiari che devono rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva per morosità.

2) Nuclei familiari includenti soggetti portatori di handicap permanente che occupano alloggi con barriere architettoniche.

Sono ricompresi in tale categoria i nuclei familiari che occupano alloggi con barriere nei quali, uno o più componenti siano affetti da malattie invalidanti che comportino una disabilità al 100%, con indennità di accompagnamento, oppure cieco civile assoluto, invalido di guerra o per servizio, con indennità di assistenza ed accompagnamento.

Entrambe le condizioni (disabilità e barriere architettoniche) devono essere comprovate da una appropriata certificazione da parte della ASL.

3) Famiglie di nuova formazione.

Sono ricompresi in tale categoria:

- i nuclei familiari con almeno un componente della coppia di età non superiore ad anni 35, costituitisi entro i 2 anni precedenti alla data della domanda;
- famiglie la cui costituzione è prevista entro 60 giorni dalla scadenza del bando di concorso.

4) Nuclei familiari socialmente deboli.

Sono ricompresi in tale categoria:

- i nuclei familiari composti da un anziano che abbia superato il 70° anno di età alla data della

domanda, che viva da solo;

- i nuclei familiari composti da un anziano che abbia superato il 70° anno di età alla data della domanda, che viva in coppia con un'altra persona, quindi anagraficamente conviventi da almeno 2 anni alla data della domanda.

Art. 5 – Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dei coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrabile nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale forma di convivenza deve essere stata instaurata da almeno due anni ed essere comprovabile esclusivamente con certificazioni anagrafiche.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. n. 31/2001 nella modalità di seguito indicata:

“Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (nascite, adozioni, decesso di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale”.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formulata sulla base di punteggi indicati con numeri interi, che vengono attribuiti ad ogni singola domanda in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sottoelencate e riferite al partecipante ed al suo nucleo familiare.

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- A1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art.2 lettera f) della L.R. 96/96 e ss. mm. ed ii.:**
- | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| - da € 11.230,00 ad € 22.304,15 | 4 | punti |
| - da € 22.304,16 ad € 27.384,22 | 3 | punti |
| - da € 27.384,23 ad € 32.610,66 | 2 | punti |
| - da € 32.610,67 ad € 43.498,59 | 1 | punti |
- A2) anni di residenza / attività lavorativa nel Comune di Pescara:**
- | | | |
|----------------------------------------|----------|--------------|
| - superiore ad anni 5 e fino ad anni 7 | 2 | punti |
| - superiore ad anni 7 e fino ad anni 9 | 3 | punti |
| - superiore ad anni 9 | 4 | punti |

Il punteggio viene attribuito valutando la residenza/attività del richiedente alla data di scadenza del bando.

A3) nucleo familiare composto da:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - 3 unità | 1 punto |
| - 4 unità | 2 punti |
| - 5 unità | 3 punti |
| - 6 unità ed oltre | 4 punti |

A4) anziani

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età | 2 punti |
| - richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età, a condizione che vivano da soli o in coppia | 3 punti |

A5) nuova famiglia

con costituzione prevista entro 60 giorni dalla scadenza del bando o con anzianità di formazione non superiore ad anni 2 alla data della domanda: **1 punto**

A6) disabilità

presenza nel nucleo familiare di un disabile grave, condizione che deve essere comprovata da certificazione degli organi competenti (ASL) ai sensi della L. n. 104/1992 **2 punti**

CONDIZIONI OGGETTIVE

B1) richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, o verbale di conciliazione giudiziaria, o ordinanza di sgombero, o collocazione a riposo di un dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio o decadenza dall'assegnazione per superamento del limite di reddito **4 punti**

B2) situazione di disagio abitativo derivante da sovraffollamento esistente da almeno un anno:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------|
| - da due a tre persone a vano utile (***) | 1 punto |
| - oltre 3 persone a vano utile | 2 punti |

(***) per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B3) abitazione, da almeno 1 anno, in alloggio antigienico **2 punti**

si ritiene tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L.457/78.

Le condizioni di antigienicità e sovraffollamento devono essere certificate dalla A.S.L. competente.

La condizione della categoria B1) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Le condizioni della categoria B2) sono cumulabili con quelle della categoria B3).

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Le domande pervenute nei termini saranno istruite dal Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 96/96 e ss. mm. ed ii., che provvederà all'attribuzione dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse all'apposita Commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. n. 96/96 e ss. mm. ed ii., che procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, nell'Albo pretorio on line del Comune di Pescara per 15 giorni consecutivi.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria saranno altresì specificate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione compilata dalla Commissione, gli interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Pescara, possono proporre opposizione, in carta semplice, alla Commissione stessa che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

I ricorsi depositati oltre il termine prefissato sono inammissibili.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva da pubblicarsi con le medesime formalità di quella provvisoria.

Saranno collocati ai primi posti della graduatoria i nuclei familiari appartenenti alle categorie prioritarie come individuate all'art. 4 del presente bando. A seguire, gli altri aspiranti assegnatari.

Nell'ambito di ciascuna tipologia di aspiranti assegnatari (categorie prioritarie e non), a parità di punteggio acquisito, prevale il nucleo familiare con il reddito inferiore.

Nell'eventualità di ulteriore parità prevale il nucleo con presenza di portatori di handicap.

Art. 8 – Validità della graduatoria.

La graduatoria definitiva di cui sopra conserverà la sua efficacia per un anno dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pescara.

Art. 9 – Assegnazione degli alloggi.

Al momento dell'assegnazione sarà verificata la permanenza dei requisiti per l'accesso e le condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria. Qualora, a seguito della verifica effettuata dal Comune di Pescara, risulti necessaria una variazione in diminuzione della posizione in graduatoria, si procederà al riposizionamento.

Il Comune di Pescara darà corso all'assegnazione procedendo per ordine crescente di graduatoria sino ad esaurimento delle unità immobiliari disponibili.

Il Comune di Pescara assegnerà gli alloggi di pari numero di vani, ma di diversa metratura, sulla base della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario.

I richiedenti utilmente posizionati in graduatoria per l'assegnazione saranno avvisati mediante telegramma o altro mezzo idoneo all'indirizzo indicato nella domanda, oppure ad altro indirizzo successivamente comunicato a cura e responsabilità del richiedente medesimo a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Pescara.

Il Comune di Pescara, previa diffida all'interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del richiedente che rinunci all'alloggio proposto.

Art. 10 – Canone di locazione.

Il canone di locazione degli alloggi è pari al canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3 della L. n. 431/1998 ed all'accordo locale per la città di Pescara, oltre IVA come per legge.

Il canone sarà oggetto di revisione con frequenza annuale in misura non superiore al 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno contrattuale precedente la locazione.

In caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede locale, i canoni di locazione saranno automaticamente aggiornati.

Art. 11 – Contratto di locazione e clausole contrattuali.

L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del

contratto di locazione e stabilirvi la propria residenza anagrafica, salvo proroga che potrà essere concessa dal Comune di Pescara solo a seguito di istanza motivata.

La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà la risoluzione contrattuale.

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario a seguito di sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione.

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.

Il contratto deve intendersi in locazione permanente.

Il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'accesso, salvo quanto previsto per la posizione reddituale;
- assegnazione ottenuta in base a dichiarazioni mendaci;
- non occupazione stabile dell'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto;
- allontanamento prolungato dall'alloggio, non autorizzato dal Comune di Pescara;
- cessione dell'alloggio a terzi;
- uso illecito dell'alloggio in qualsiasi modo accertato dalle forze dell'ordine;
- superamento del 30% del limite massimo di reddito per l'accesso;
- morosità nel pagamento del canone e/o oneri accessori per un periodo superiore a 2 mesi.

La verifica dei requisiti potrà essere effettuata dal Comune di Pescara in ogni momento e, in ogni caso, obbligatoriamente con cadenza biennale e con riferimento alla situazione reddituale relativa all'anno fiscale precedente l'accertamento.

Art. 12 – Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al concorso, corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, devono essere redatte, a pena di esclusione, esclusivamente sugli appositi moduli debitamente compilati in ogni loro parte e reperibili presso il Comune di Pescara ed in distribuzione presso il Servizio Politica della Casa, nei giorni e durante gli orari di apertura al pubblico.

I moduli di domanda possono essere scaricati altresì dal sito internet del Comune di Pescara all'indirizzo: www.comune.pescara.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedite tramite raccomandata postale A/R o a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it.

Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

In caso di spedizione per posta, sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione in locazione permanente di alloggi di edilizia convenzionata anno 2018”**.

In caso di spedizione a mezzo pec, sarà considerata valida la data di invio della stessa.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero entro il 15/12/2018.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. La firma deve essere apposta alla presenza del dipendente addetto ovvero la domanda deve essere inoltrata in originale unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 13 – Documenti da allegare alla domanda.

Alla domanda devono essere allegati, ricorrendone le condizioni, i documenti utili sotto elencati, atti a comprovare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella stessa domanda e rilevanti ai fini dell'ammissione e dell'attribuzione dei punteggi:

- copia dichiarazione dei redditi (mod. 730/2018, Unico/2018, CUD/2018, ecc.);
- copia documentazione redditi non soggetti a dichiarazione fiscale (assegno sociale, pensione di invalidità, pensione di guerra, rendita vitalizia Inail, ecc.);
- permesso o carta di soggiorno (extracomunitari);
- attestazione di diritto di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea;
- dichiarazione del datore di lavoro (o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per i concorrenti che prestano attività di lavoro autonomo) dalla quale risulti la sede dell'attività lavorativa e da quale data ha avuto inizio;
- omologa separazione per componenti separati;
- certificato ASL attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della L. n. 104/92 o invalidità civile totale con accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalidi di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento;
- certificato dell'ASL, con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (sovraffollamento e/o antigienicità e/o presenza barriere architettoniche);
- copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, con motivazione.

I documenti devono essere prodotti in carta libera.

Art. 14 – Avvio del Procedimento Amministrativo.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Pescara
Oggetto del procedimento	Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione permanente di alloggi di edilizia convenzionata indetto ai sensi della L.R. n. 96/96.
Ufficio Responsabile	Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, Politica della Casa e Mercati – Servizio Politica della Casa
Data di conclusione del Procedimento	31-12-2019
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Gabriella Marchesani
Ricorso avverso la graduatoria definitiva	Ricorso al Tar competente entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla stessa data
Data di presentazione istanza	Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico alla data del 15/12/2018
Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	Comune di Pescara – Servizio Politica della Casa

Art. 15 – Informativa relativa alla raccolta dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Finalità della raccolta: finalità istituzionali e riguardanti adempimenti di legge o regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata.

Modalità di trattamento: avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento o, comunque, attraverso l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Comune di Pescara.

Diritti dell'interessato: l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 16 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed inoltre, nel corso del rapporto contrattuale, di eseguire in ogni momento controlli per verificare la persistenza dei requisiti, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando, il Comune di Pescara procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Art. 17 – Norma finale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. n.96/96 e ss. mm. ed ii..

Le informazioni utili per la compilazione della domanda potranno essere assunte presso:

Comune di Pescara – Servizio Politica della Casa	Piazza Duca D'Aosta n. 10, piano primo	martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Pescara, 17/10/2018

Il Dirigente
F.to Dott. Gaetano Silverii